



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 03.10.1996

COM(96) 474 def.

96/0239 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa al protocollo n. 2 dell'accordo
tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In data 27 giugno la Commissione ha raggiunto un accordo con la Norvegia conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio. Tali direttive richiedevano alla Commissione di negoziare l'adeguamento del protocollo n. 2 dell'accordo con la Norvegia per tener conto, da un lato, dell'ampliamento e dell'entrata in vigore degli accordi dell'Uruguay round e, dall'altro, del reciproco miglioramento delle relazioni commerciali tradizionali.

L'accordo deve essere formalmente adottato sotto forma di scambio di lettere, prendendo come base giuridica l'articolo 113 del trattato. Nell'interesse del commercio comunitario, il risultato di tale accordo dovrà essere operativo nel più breve tempo possibile. La Norvegia ha espresso il proprio accordo per una attuazione a decorrere dal 1° settembre 1996.

Per tali ragioni, la Commissione propone al Consiglio di adottare la presente proposta di decisione recante adeguamento del protocollo n. 2.

Proposta di decisione del Consiglio
del 1996
relativa al protocollo n. 2 dell'accordo
tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare suo articolo 113 in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase.

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Norvegia, dall'altra parte, relativo al Protocollo n.2 dell'accordo tra la Comunità Economica Europea ed il regno di Norvegia¹, al fine di tenere conto dell'adesione della repubblica d'Austria, della repubblica della Finlandia e del regno di Svezia all'Unione europea e della messa in opera degli accordi dell'Uruguay Round,

DECIDE

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, ed il regno della Norvegia, dall'altra parte, relativo a certi prodotti agricoli trasformati è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le modalità di applicazione della presente decisione sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 16 del regolamento 3448/93/CE².

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo previsto all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 1996

Per il Consiglio

Il Presidente

¹GU n. L 171 del 27.6.1973, pag. 1

²GU n. L 318 del 20.12.1993, pag. 18

Bruxelles,

Signor Ambasciatore,

Mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità europea ai "verbali concordati" allegati alla presente e relativi alla modifica del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

I presenti "verbali concordati" adattano i rispettivi regimi all'importazione applicati dalla Comunità e dalla Norvegia inclusi nell'articolo 1 (i) del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità Economica Europea ed il regno di Norvegia.

La prego di confermarmi se il Governo del Regno di Norvegia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegati

S.E.

Signor Presidente,

Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea ai "verbali concordati" allegati alla presente e relativi alla modifica del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

I presenti "verbali concordati" adattano i rispettivi regimi all'importazione applicati dalla Comunità e dalla Norvegia inclusi nell'articolo 1 (i) del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità Economica Europea ed il regno di Norvegia.

Con la presente Le confermo l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Governo

del Regno di Norvegia

VERBALI CONCORDATI

I. Introduzione

1. Dopo varie riunioni tenutesi tra funzionari della Commissione e della Norvegia si è convenuto di presentare, per l'approvazione alle rispettive autorità, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati dalla Comunità e dalla Norvegia ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1973. Questi adattamenti si applicheranno dal 1° settembre 1996.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 derivano dal fatto che le due parti hanno riconosciuto la necessità di un adeguamento dei dazi nei rapporti commerciali bilaterali tra la Norvegia e la Comunità, a seguito dell'attuazione degli accordi GATT da parte di entrambi. A questo scopo, e fatte salve le disposizioni supplementari di cui alla parte V, le parti hanno convenuto di applicare le aliquote di riferimento per le materie prime agricole di cui alle parti II (punto 1) e III.

II. Regime di importazione norvegese

1. Per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati saranno utilizzate le seguenti aliquote di riferimento (NKR/kg) per le materie prime agricole:

	Matrice (a)	Composizione standard	Contenuto effettivo
Latte intero in polvere *	11,78	11,78	11,78
Latte scremato in polvere*	12,54	12,54	12,54
Burro*	13,13	13,13	13,13
Latte per yogurt	(b)	3,10	3,10
Latte per bevande	(b)	2,30	2,30
Latte intero liquido	(b)	-	1,47
Latte scremato liquido	(b)	-	1,10
Materia grassa del latte condensata	(b)	-	5,13
Latte condensato scremato	(b)	-	4,87
Latte in polvere con 20% di materia grassa	(b)	-	11,76
Latticello in polvere	(b)	-	12,30
Crema	(b)	-	4,62
Miscela di crema	(b)	-	5,49
Crema acida pesante	(b)	-	6,90
Crema di latte in polvere	(b)	-	11,10
Polvere di siero di latte	(b)	-	3,09
Caseinati	(b)	-	34,50
Albumina del latte	(b)	-	34,50
Farina di frumento*	2,02	2,02	2,02

	Matrice (a)	Composizione standard	Contenuto effettivo
Farina di segala	2,02	2,23	2,02
Farina di grano duro	2,02	1,36	2,02
Farina di orzo	2,02	-	2,02
Farina di frumento di segala	2,02	-	2,02
Farina di granturco	0	-	0
Farina di riso	0	-	0
Farina di altri cereali	0	-	0
Grano tenero	1,57	-	1,57
Grano duro	1,01	-	1,01
Orzo	1,41	-	1,41
Avena	1,21	-	1,21
Segala	1,51	-	1,51
Frumento di segala	1,51	-	1,51
Mais	0	-	0
Altri cereali	0	-	0
Crusca di frumento	2,02	-	2,02
Crusca di avena	2,02	-	2,02
Avena schiacciata	2,02	-	2,02
Malto di frumento	0	-	0
Malto di orzo	0	-	0
Glutine di frumento	0	-	0
Riso	0	-	0
Fecola di patate*	4,55	4,55	4,55
Altri amidi*	4,55	-	4,55
Amido modificato	4,55	-	4,55
Glucosio e sciroppo di glucosio	4,55	4,55	4,55
Zucchero	0	-	0
Maltodestrina	0	-	0
Patate	0,83	-	0,83
Farina e fiocchi di patate	3,87	12,38	12,38
Carne di manzo, disossata (14% di grasso)*	26,69	26,69	26,69
Carne suina (23% di grasso)	19,82	19,82	19,82
Carni ovine	8,90	-	8,90
Carne di pollame	3,11	-	3,11
Grassi diversi dal burro	0	-	0
Lamponi surgelati*	1,78	-	1,78
Concentrato di lampone	9,22	-	9,22
Ribes neri surgelati	1,78	-	1,78
Concentrato di ribes nero	4,81	-	4,81
Fragole surgelate	1,78	1,89	1,78
Concentrato di fragola	9,22	-	9,22

	Matrice (a)	Composizione standard	Contenuto effettivo
Polpa di mela	0	-	0
Concentrato di mela	0	-	0
Formaggio*	20,70	20,70	20,70
Formaggio in polvere	12,83	-	12,83
Polvere di uovo intero*	46,77	46,77	46,77
Uova in guscio	9,77	-	9,77
Tuorli d'uovo conservati (tuorli d'uovo liquidi)	27,73	27,73	27,73
Tuorli essiccati	58,57	-	58,57
Pasta di uovo intero (uovo intero sgusciato)	9,61	9,61	9,61
Albume liquido	0	-	0
Albume in polvere	0	-	0

Note: -

(a) *Le aliquote di riferimento per le materie prime agricole con asterisco costituiscono la base per il calcolo delle aliquote relative ai prodotti agricoli trasformati soggetti al sistema di matrice. Le altre aliquote di riferimento per le materie prime da dichiarare sotto questa voce sono quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti di conversione.*

(b) *Le aliquote di riferimento della matrice per dette materie prime agricole dipendono dal tenore reale di materie grasse e proteine del latte, conformemente ai coefficienti di conversione.*

2. I codici tariffari norvegesi citati nei presenti verbali fanno riferimento a quelli comunicati dalla Norvegia alla Commissione con regolare notifica del 15 febbraio 1996, relativa al protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio. Il contenuto dei presenti verbali non può essere pregiudicato da modificazioni che dovessero intervenire nella nomenclatura tariffaria norvegese.
3. La quantità *de minimis*, al disotto della quale non si applica il dazio per farina, amido e/o glucosio è pari al 5%.
4. Viene introdotta una fascia supplementare compresa tra 5 e 15 kg per amido e/o glucosio utilizzati per 100 kg di prodotto agricolo trasformato e, all'interno di tale fascia, il dazio viene calcolato su una quantità di 12,5 kg di amido/glucosio. Per una fascia compresa tra 15 e 25 kg di amido e/o glucosio, il dazio viene calcolato sulla base di 22,5 kg.
5. La quantità *de minimis*, al disotto della quale non si applica il dazio per altre materie prime (carne, formaggio, uova e bacche (lamponi surgelati, ribes neri surgelati e fragole surgelate)), è pari al 3%. Per il calcolo del dazio, le bacche fresche sono assimilate a quelle congelate sulla base di un rapporto di conversione di uno a uno.
6. Le fasce modificate relative alle quantità di riferimento e alle quantità convenute di materie prime da prendere in considerazione, come risulta dai precedenti punti 3-5, sono riportate nell'allegato A (parti 1 e 2).

7. Il dazio relativo al codice norvegese 1806.1000 *Cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti* è pari a zero.
8. L'elemento agricolo del dazio relativo ai codici norvegesi 1806.2012 *Crema in polvere da tavola in recipienti o imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg*, 1806.2090 *Altre preparazioni (diverse dalle polveri per gelato o dalla crema in polvere da tavola) presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli o forme simili in recipienti o imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg*, 1806.3100 *Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini - ripiene*, 1806.3200 *Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini - non ripiene*, 1806.9010 *Altra cioccolata, compresi i prodotti a base di zuccheri, contenente cacao (diversa da tavolette, barre e bastoncini di peso superiore a 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli o forme simili in recipienti o imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg)*, 1806.9022 *Creme in polvere da tavola*, 1806.9090 *Altri preparati commestibili* viene determinato sulla base del contenuto reale dichiarato di materie prime alle quali si applica il dazio agricolo.
9. L'elemento industriale del dazio relativo al codice norvegese 1901.1010 *Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: prodotti delle voci da 04.01 a 04.04* è pari a zero.
10. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1901.2010 *Miscela per la preparazione di dolci di contenuto non inferiore a 2 kg* viene portato a 2,34 NKR/kg, calcolato sulla base della composizione standard (35 kg di farina di frumento, 5 kg di fecola di patate e 3 kg di polvere di uovo intero per 100 kg di prodotto).
11. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1901.2099 *Miscela per la preparazione di dolci in recipienti di contenuto netto non inferiore a 2 kg (diversi dalle paste)* è pari a zero per i prodotti privi di glutine destinati alle persone affette da malattia celiaca.
12. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1904.1090 *Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (diversi dai "corn flakes")* è pari a 0,40 NKR/kg e l'elemento industriale è pari a zero.
13. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1905.2000 *Pane con spezie (panpepato) e simili* presenta un'aliquota fissa di 2,09 NKR/kg e l'elemento industriale è pari a zero.
14. L'elemento industriale del dazio relativo ai codici norvegesi 2004.1010 *Preparazioni commestibili congelate a base di patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi il cui contenuto di patate non è inferiore al 75% del peso*, 2004.1020 *Preparazioni commestibili congelate a base di patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi (diverse da quelle il cui contenuto di patate non è inferiore al 75% del peso)*, 2005.2010 *Preparazioni commestibili non congelate a base di patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi il cui contenuto di patate non è inferiore al 75% del peso*, 2005.2020 *Preparazioni commestibili non congelate a base di patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi*

(diverse da quelle il cui contenuto di patate non è inferiore al 75% del peso) è pari a zero.

15. Il dazio relativo al codice norvegese 2103.2010 *Salsa ketchup* è pari zero.
16. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2103.9090 *Altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diverse da: salsa di ketchup e altre salse al pomodoro, farina di senape e senape preparata, maionese, remoulade e "chutney" di mango liquido)* viene determinato sulla base del contenuto reale dichiarato di materie prime alle quali si applica il dazio agricolo.
17. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2104.1010 *Brodi di carne in contenitori ermetici* viene mantenuto a 3,14 NKR/kg ed è calcolato sulla base della composizione standard (15 kg di carne bovina per 100 kg di prodotto).
18. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2105.0010 *Gelati, anche contenenti cacao* è pari a 4,12 NKR/kg ed è calcolato sulla base della composizione standard (35 kg di latte intero in polvere per 100 kg di prodotto). L'elemento industriale è pari a 0,38 NKR/kg.
19. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2105.0020 *Gelati contenenti materie grasse commestibili* è calcolato sulla base della composizione standard (35 kg di latte intero in polvere e 6 kg di fragole surgelate per 100 kg di prodotto). L'elemento industriale è pari a 0,97 NKR/kg.
20. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2106.9020 *Preparazioni di succhi di mele o di ribes nero per la fabbricazione di bevande* è pari al 9% *ad valorem* e l'elemento industriale del dazio è pari al 5% *ad valorem*.
21. Il dazio relativo al codice norvegese ex. 2106.9030 *Altri preparati per la fabbricazione di bevande tra gli altri estratti concentrati di altri succhi* sarà zero.
22. L'elemento agricolo del dazio per il codice norvegese ex. 2106.9051 *Sostituti della crema (in forma secca)* presenta un'aliquota fissa di 6,01 NKR/kg.
23. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2106.9052 *Sostituti della crema (in forma liquida)* presenta un'aliquota fissa di 3,01 NKR/kg.
24. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2106.9060 *Grassi emulsionati e prodotti simili contenenti materie grasse provenienti dal latte in quantità superiore al 15% del peso* è pari a 2,63 NKR/kg ed è calcolato sulla base della composizione standard (20 kg di burro per 100 kg di prodotto).
25. L'elemento agricolo del dazio applicato secondo la composizione standard (300 kg di latte scremato in polvere) ai codici norvegesi 3501.1000 *Caseina* e 3501.9010 *Caseinati e altri derivati* viene mantenuto in media con il livello imposto durante il periodo febbraio 1994 - gennaio 1995 incluso, ed è pari a 33,75 NKR/kg.

26. L'elemento agricolo del dazio relativo ai codici norvegesi 3505.1001 *Destrina esterificata o eterificata e altri amidi modificati* e 3505.1009 *Destrina e altri amidi modificati (esclusi quelli esterificati o eterificati)* è pari a 8,0 NKR/kg su richiesta presentata dagli operatori alla competente autorità norvegese.

III. Regime di importazione comunitario

I seguenti importi di base saranno utilizzati per il calcolo delle componenti agricole e dei dazi supplementari:

Cereali (grano tenero, grano duro, segala, orzo e granturco)	7,817 ECU/100 kg.
Riso semigreggio a grani lunghi	36,33 ECU/100 kg.
Latte intero in polvere	162,837 ECU/100 kg.
Latte scremato in polvere	118,800 ECU/100 kg.
Burro	235,632 ECU/100 kg.
Zucchero	46,522 ECU/100 kg.

IV. Rinnovo dei contingenti

1. I contingenti tariffari applicati nel 1995 su base autonoma vengono applicati retroattivamente dal 1° gennaio 1996.

2. A partire dall' 1 Settembre 1996, la Comunità apre un contingente annuo di 5 500 tonnellate per le importazioni di cioccolato e altri preparati alimentari contenenti cacao di cui al codice 1806, con l'eccezione della sottovoce 180610 (cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), al quale si applica un'aliquota fissa di 35,15 ECU/100 kg. Questa disposizione non pregiudica le esportazioni dalla Norvegia verso la Comunità all'aliquota del dazio che deriva dall'applicazione degli importi di cui alla parte III.

V. Disposizioni supplementari

Le parti hanno convenuto di sottoporre alle rispettive autorità quanto segue:

- (a) Le aliquote di riferimento per le bacche surgelate di cui alla parte II (punto 1), colonne "Matrice", "Contenuto effettivo" e "Composizione standard" devono essere oggetto di un riesame congiunto annuale entro il 15 giugno. Tale riesame deve tener conto dei prezzi e della situazione di mercato, della produzione norvegese e delle importazioni verso la Norvegia, per effettuare su questa base un adeguamento dei prezzi di riferimento e relativi dazi.
- (b) Le aliquote di riferimento per i cereali applicate dalla Norvegia alle voci delle colonne "Matrice", "Contenuto effettivo" e "Composizione standard" e dalla Comunità alle voci delle colonne "Matrice" e "Composizione standard" devono essere modificate se

i prezzi e la situazione di mercato e/o cambiamenti significativi a livello commerciale ne determinano la necessità. Conseguentemente, si deve procedere a un adeguamento dei dazi. Le parti sono tenute a consultarsi prima di procedere a tale adeguamento.

- (c) Le aliquote di riferimento per le materie prime casearie applicate dalla Norvegia alle voci delle colonne "Matrice", "Contenuto effettivo" e "Composizione standard" e dalla Comunità alle voci delle colonne "Matrice" e "Composizione standard" devono essere modificate se i prezzi e la situazione di mercato e/o cambiamenti significativi a livello commerciale ne determinano la necessità. Conseguentemente, si deve procedere a un adeguamento dei dazi. Le parti sono tenute a consultarsi prima di procedere a tale adeguamento.
- (d) Le aliquote di riferimento per amido e glucosio applicate dalla Norvegia alle voci delle colonne "Matrice", "Contenuto effettivo" e "Composizione standard" e dalla Comunità alle voci delle colonne "Matrice" e "Composizione standard" devono essere modificate se i prezzi e la situazione di mercato e/o cambiamenti significativi a livello commerciale ne determinano la necessità. Conseguentemente, si deve procedere a un adeguamento dei dazi. Le parti sono tenute a consultarsi prima di procedere a tale adeguamento.
- (e) In caso di difficoltà nell'applicazione del contingente relativo al cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui alla parte IV, devono essere adottate misure opportune tenendo in debito conto gli interessi norvegesi. Le parti sono tenute a consultarsi prima dell'adozione di tali misure.

VI. Relazioni commerciali future

Le parti hanno convenuto di concentrare i propri sforzi per migliorare in futuro le relazioni commerciali, tenendo conto di criteri quali l'evoluzione dei flussi commerciali, il trattamento preferenziale bilaterale applicato ai prodotti agricoli trasformati e l'evoluzione di prezzi e mercati delle materie prime. In questo contesto, le parti hanno convenuto di perseguire un miglioramento del trattamento preferenziale nel quadro del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Quantità da prendere in considerazione alle voci "Latte e derivati del latte"				
Materie grasse del latte	Proteine del latte	Latte scremato	Latte intero	Burro
in % sul peso	in % sul peso	in polvere	in polvere	
0 - 1,5	0 - 2,5	0	0	0
	2,5 - 6	14	0	0
	6 - 18	42	0	0
	18 - 30	75	0	0
	30 - 60	146	0	0
	60 - >	208	0	0
1,5 - 3	0 - 2,5	0	0	3
	2,5 - 6	14	0	3
	6 - 18	42	0	3
	18 - 30	75	0	3
	30 - 60	146	0	3
	60 - >	208	0	3
3 - 6	0 - 2,5	0	0	6
	2,5 - 12	12	20	0
	12 - >	71	0	6
6 - 9	0 - 4	0	0	10
	4 - 15	10	32	0
	15 - >	71	0	10
9 - 12	0 - 6	0	0	14
	6 - 18	9	43	0
	18 - >	70	0	14
12 - 18	0 - 6	0	0	20
	6 - 18	0	56	2
	18 - >	65	0	20
18 - 26	0 - 6	0	0	29
	6 - >	50	0	29
26 - 40	0 - 6	0	0	45
	6 - >	38	0	45
40 - 55	40	0	0	63
55 - 70	55	0	0	81
70 - 85	70	0	0	99
85 - >	85	0	0	117

Quantità da prendere in considerazione alle voci	
"Latte e derivati del latte"	
Voci	Da applicare
Amido/Glucosio	
0 - 5	
5 - 15	12,5 (3,13 NOS + 9,38 PS)
15 - 25	22,5 (5,63 NOS + 16,88 PS)
25 - 50	43,75 (10,94 NOS + 32,81 PS)
50 - 75	68,75 (17,19 NOS + 51,56 PS)
75 - >	100 (25 NOS + 75 PS)
Farina	
0 - 5	0
5 - 15	12,5
15 - 25	22,5
25 - 35	32,5
35 - 45	42,5
45 - 55	52,5
55 - 65	62,5
65 - 75	72,5
75 - >	115
Uova	
0 - 3	0
3 - 5	4,5
5 - 10	8,75
10 - 15	13,75
15 - 20	18,75
20 - 30	27,5
30 - 50	45
50 - >	60
Bacche	
0 - 3	0
3 - 5	4,5
5 - 10	8,75
10 - 15	13,75
15 - 20	18,75
20 - 30	27,5
30 - 50	45
50 - >	60

Quantità da prendere in considerazione alle voci	
"Latte e derivati del latte"	
Voci	Da applicare
Formaggio	
0 - 3	0
3 - 5	4,5
5 - 10	8,75
10 - 15	13,75
15 - 20	18,75
20 - 30	27,5
30 - 50	45
50 - >	60
Carne	
0 - 3	0
3 - 6	5,25
6 - 10	7,5
10 - 15	12,5
15 - 20	17,5
20 - >	50

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO: Art. 120		STANZIAMENTI:	
2. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: Proposta di decisione del Consiglio del 1996 relativa al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia			
3. BASE GIURIDICA: Art. 113			
4. OBIETTIVI DELL'AZIONE: Adeguamento del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Norvegia per tener conto dell'ampliamento e dell'entrata in vigore degli accordi dell'Uruguay Round			
5. INCIDENZA FINANZIARIA	Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso ()	Esercizio successivo ()
5.0. Spese a carico: - del bilancio CE (restituzioni/interventi) - dei bilanci nazionali - di altri settori			
5.1. Entrate: - risorse proprie delle CE (prelievi/dazi doganali)	1,4 milioni di ECU		
5.0.1. PREVISIONI DI SPESA			
5.1.1. PREVISIONI DI ENTRATA			
5.2. METODO DI CALCOLO Calcolo delle perdite di introiti doganali tenendo conto delle riduzioni delle tariffe e dei contingenti			
6.0. POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL RELATIVO CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI/NO
6.1. POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STORNO TRA CAPITOLI DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI/NO
6.2. NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO			SI/NO
6.3. STANZIAMENTI DA ISCRIVERSI NEI BILANCI SUCCESSIVI			SI/NO
OSSERVAZIONI: La perdita degli introiti doganali è stata calcolata sulla base della media dei dazi relativi alle merci alle quali non si applica un dazio fisso in conformità al protocollo n. 2. Questi calcoli sono stati effettuati sulla base dei prodotti agricoli messi in opera.			

ISSN 0254-1505

COM(96) 474 def.

DOCUMENTI

IT

11 03

N. di catalogo : CB-CO-96-483-IT-C

ISBN 92-78-09663-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo